

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	1 di 35

Rev.	Data	Motivo Revisione	Emissione: Rappresentante Legale
0	09/08/2024	Prima emissione	VELACLUB PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (di seguito "VelaClub")





Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa

MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd

Rev.	Data	Foglio
00	09/08/2024	2 di 35

Parte Speciale Normativa



	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	3 di 35

Sommario

<i>1. Considerazioni preliminari.....</i>	<i>4</i>
<i>2. Individuazione delle Aree a Rischio.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Parte speciale “A”.....</i>	<i>6</i>
<i>Molestia e Abuso Sessuale.....</i>	<i>6</i>
<i>4. Parte speciale “B”</i>	<i>15</i>
<i>Abuso Psicologico e fisico</i>	<i>15</i>
<i>5. Parte speciale “C”</i>	<i>21</i>
<i>Violenza Fisica</i>	<i>21</i>
<i>6. Parte speciale “D”</i>	<i>23</i>
<i>Negligenza, Incuria, Comportamenti Discriminatori e Abuso di Matrice Religiosa</i>	
<i>7. Parte speciale “E”.....</i>	<i>28</i>
<i>Bullismo – Cyberbullismo</i>	

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	4 di 35

1. Considerazioni preliminari

Preliminarmente alla redazione della presente Parte Speciale l'Associazione ha espletato un'accurata attività di esame della propria corporata governance e della struttura organizzativa attraverso l'esame dello statuto, la redazione di un organigramma aggiornato, l'analisi delle funzioni aziendali e delle responsabilità ad esse correlate, nonché l'analisi delle modalità di svolgimento delle mansioni proprie di ciascuna funzione.

Conseguentemente, VelaClub avuto riguardo all'analisi effettuata, ritiene che i reati previsti dal Decreto e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 che possono essere commessi ed analizzati nella "Parte Speciale" del suddetto MoCaS dedicato alla prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione sono quelli di seguito esposti:

Reati
 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
 Molestia o disturbo alle persone
 Corruzione Di Minorenne
 Violenza sessuale
 Atti sessuali con minorenni
 Adescamento di Minorenni
 Trattamento illecito di dati
 Percosse
 Lesioni
 Danni alle cose, danneggiamento
 Diffamazione
 Minacce
 Molestia o disturbo alla persona
 Violenza privata
 Stalking
 Abbandono di persone minori o incapaci
 Propaganda di idee; odio razziale o etnico; discriminazione per motivi razziali
 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	5 di 35

2. Individuazione delle Aree a Rischio

Dall'elaborazione delle informazioni acquisite sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui il cui accadimento è ritenuto probabile nell'espletamento delle attività dell'Associazione:

Attività sensibili	
	Usò degli spazi dell'Associazione
	Inclusività
	Allenamenti
	Trasferte
	Gestione foto e video
	Disturbi alimentari
	Accesso ai locali

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	6 di 35

3. Parte speciale "A"

Molestia e Abuso Sessuale

INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

A. Premessa

La presente Parte Speciale "A" si applica alle tipologie di reati di molestia e violenza sessuale. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei predetti reati.

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore come quelle a stretto contatto con i minori. È opportuno ricordare che la violazione del modello organizzativo è fonte di responsabilità disciplinare nei confronti dell'Associazione.

B. Definizioni

Molestia Sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

Abuso Sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	7 di 35

negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

C. Reati applicabili

Dall'analisi delle attività aziendali, l'Associazione ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	8 di 35

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata:

- 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
- 2) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Corruzione di minore (art. 609 quinquies cp)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
- c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La **pena è aumentata fino alla metà** quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per **ragioni** di cura, di **educazione**, di **istruzione**, di **vigilanza** o di **custodia**, **il minore è affidato**, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	9 di 35

Violenza Sessuale (art. 609-bis c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati di molestia e violenza sessuale, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

Cod.	Aree a rischio reato	Reati
1	Uso degli spazi dell'Associazione	<ul style="list-style-type: none">  Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)  Violenza Sessuale (art. 609-bis c.p.)  Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies cp)  Atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.)
2	Trasferte	<ul style="list-style-type: none">  Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)  Violenza Sessuale (art. 609-bis c.p.)  Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies cp)  Atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.)

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	10 di 35

3	Gestione foto e video	<ul style="list-style-type: none">  Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)  Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.)
----------	------------------------------	--

Modalità possibili di Commissione delle condotte illecite

Nel presente paragrafo sono state individuate, in via esemplificativa e non esaustiva, per ciascuna area a rischio reato, le principali condotte illecite che possono essere concretizzate.

Area a rischio n. 1: Uso degli spazi dell'Associazione

Il rischio è correlato all'esistenza di contatti e condivisione degli spazi riservati in cui potrebbero concretizzarsi i rischi di reato. È opportuno ricordare che si integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in tocamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (*Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011 - dep. 28/03/2011, Z., Rv. 249758*).

Inoltre, l'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto - per tale intendendosi la costrizione al denudamento e al tocco e palpeggiamento - anche se avvenuta "per gioco" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen. (*Sez. 3, n. 20927 del 04/03/2009 - dep. 19/05/2009, C. e altri, Rv. 244075*). Similmente, integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cp) la condotta consistente nel tocco non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale.

Area a rischio n. 2: Trasferte

Il rischio è correlato alla lontananza degli associati, in particolare minori, dalla sorveglianza dei titolari della responsabilità genitoriale e dalla possibile condivisione di spazi che potrebbero agevolare tali reati. Lo sport può costituire una opportunità per un reciproco sfruttamento tra giovani e per adulti senza scrupoli ai danni di minori vulnerabili. I pedofili *in primis* hanno una attrazione sessuale verso i bambini. Spesso instaurano relazioni con i bambini sulla base di una amicizia e di un affetto che portano all'abuso sessuale mascherato da gioco. Molti pedofili hanno imparato a identificare i minori maggiormente vulnerabili o che comunque hanno bisogno di maggiori attenzioni dagli adulti. Inoltre, sono particolarmente interessati a quei minori meno controllati da genitori o da altri adulti.

Un processo di "grooming" (cioè, adescamento) è spesso presente: un individuo con comportamenti predatori instaura lentamente e attentamente una relazione con una vittima, guadagnando

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	11 di 35

gradualmente la sua fiducia e ottenendo man mano contatti intimi sempre più invasivi.

I reati che potenzialmente potrebbero integrarsi sono anche quelli di **Corruzione di minorenni** (art. 609 quinquies cp) e **Atti sessuali con minorenni** (art. 609-quater c.p.).

Va, in premessa, ricordato che il delitto di cui all'art. 609 quinquies, nella sua formulazione conseguente all'entrata in vigore della l. n. 66 del 1996, non include più gli atti di libidine commessi su persona minore di anni sedici. Tale reato è ora configurabile quando il minore non sia il destinatario degli atti sessuali ma sia solo spettatore di atti sessuali commessi da altri, cosicché per la configurabilità del reato sono ora necessari il compimento di atti sessuali in presenza di un minore di quattordici anni accompagnato dalla volontà di realizzare tale condotta al fine di farvi assistere il minore.

Il bene protetto è costituito dalla tutela del sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore "che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri" (così Sez. 3, n. 44681 del 16/11/2005 n. 44681, Sciascia, Rv. 232907; v. anche, in motivazione, Sez. 3, n. 15827 del 26/11/2014, dep. 2015, V. Rv. 263341). L'elemento oggettivo del delitto di corruzione di minorenni di cui all'art. 609 quinquies cp è dunque costituito dal compimento di qualsiasi atto sessuale in presenza di un minore di quattordici anni, che non investa la corporeità del minore (v. Sez. 3, n. 24417 del 09/03/2016, C., Rv. 267104), con la consapevolezza dell'autore di agire al fine di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza (Sez. 3, n. 12537 del 29/01/2015, R., Rv. 263000).

Quanto alle condotte realizzate a distanza e condivise e mostrate mediante mezzi telematici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche tali condotte, poste in essere mediante comunicazione telematica - pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima - sono riconducibili alla fattispecie di cui art. 609 quinquies, comma 2, cod. pen., poiché il far assistere persona minore di quattordici anni al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori (Sez. 3, n. 14210 del 30/10/2019, dep. 2020, V. Rv. 279293, relativa a fattispecie di invio di materiale pornografico a mezzodi "whatsapp"; v. anche, nel medesimo senso Sez. 3, n. 31263 del 19/04/2017, L. Rv. 270192).

Nella nozione di atti commessi in presenza di un minore possono, infatti, essere inclusi, senza far ricorso alla analogia, ma sulla base di una interpretazione della disposizione che tenga conto dei mezzi di comunicazione attualmente esistenti e delle possibilità dagli stessi offerte, anche quelli realizzati a distanza ma condivisi in tempo reale mediante mezzi di comunicazione telematica (come nel caso in esame mediante la cosiddetta "diretta" Instagram), posto che attraverso detti mezzi si ottiene il medesimo risultato di far assistere un minore al compimento di atti sessuali nel corso della loro realizzazione.

L'attuale esistenza di mezzi di comunicazione che consentono di condividere e mostrare fedelmente e in tempo reale il compimento di atti sessuali consente, dunque, di ritenere punibili ai sensi del primo comma della disposizione anche gli atti sessuali eventualmente realizzati a distanza ma siano stati condivisi immediatamente, nel corso del loro compimento, con un minore di quattordici anni, con la volontà di farlo assistere alla realizzazione degli atti nel corso del loro compimento, posto che il mezzo

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	12 di 35

di comunicazione telematica volutamente utilizzato dall'agente consente di ritenere commessi gli atti in presenza del minore e, dunque, penalmente rilevanti anche se non finalizzati a indurre il minore medesimo a compiere o subire atti sessuali, come previsto dal secondo comma dell'art. 609 quinquies cod. pen.

Del resto la disposizione fa riferimento alla nozione di presenza, e cioè al fatto di essere presente in un determinato luogo, o di intervenire, di assistere a qualcosa, e non anche alla presenza fisica, cosicché tale requisito può ritenersi integrato quando, come ne caso in esame, attraverso mezzi di comunicazione telematica agevolmente utilizzabili, sia consentito assistere in tempo reale e senza difficoltà al compimento di specifiche condotte, con la conseguente configurabilità del delitto di corruzione di minori quando queste abbiano carattere sessuale e siano realizzate allo scopo di far assistere i minori.

Area a rischio n. 3: Gestione foto e video

Risulta penalmente rilevante la condotta di registrazione di organi sessuali o zone erogene di minori. Il reato di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter cod. pen., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione (*Sez. 3, n. 29826 del 24/09/2020, A., Rv. 280100*), occorre considerare che il concetto di materiale pornografico rilevante ai fini dell'applicazione della legge penale è oggi codificato nell'art. 603, ultimo comma, cod. pen.

Con riguardo a condotte commesse prima dell'entrata in vigore di tale previsione, la giurisprudenza di legittimità, aveva affermato che ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, se il carattere pedopornografico del materiale prodotto non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore rappresentato, lo stesso ricorre nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente (*Sez. 3, n. 42964 del 10/06/2015, B., Rv. 265157*).

Rispetto a tale indirizzo ermeneutico, la vigente definizione di cui all'art. 600-ter, ultimo comma, cod. pen. -ha tuttavia ampliato l'ambito di rilevanza penale delle condotte. Ed invero, si è affermato che essa, introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. h) della legge n. 172 del 1.10.2012 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007) si caratterizza per il suo maggior rigore rispetto a quella precedente (desunta dalla legge n. 46 dell'11.3.2002 di ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulato a New York il 6.9.2000), in quanto si contenta della rappresentazione "per scopi sessuali" degli organi genitali del minore e non esige più l'esibizione lasciva degli stessi (*Sez. 3, n. 3110 del 20/11/2013, dep. 2014, C., Rv. 259317*).

Vi si prevede, infatti, che *"per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali"*.

Lo "scopo sessuale" che, secondo la citata definizione di materiale pedopornografico, rende tale la

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	13 di 35

rappresentazione degli organi sessuali di un minore implica la ricerca della finalità della produzione - ritenuta indicativa della oggettiva destinazione del materiale - che, laddove non immediatamente evincibile, ben può essere ricostruita attraverso ogni utile elemento, senza che possa escludersi l'intenzione dell'agente.

Che quest'ultimo elemento sia certamente utilizzabile si ricava, innanzitutto, dalla citata Convenzione di Lanzarote, che - art. 20, par. 1 - vincola le Parti contraenti a configurare come reato le condotte relative alla pornografia minorile nella stessa descritte, tra cui la produzione di materiale pedopornografico, laddove le stesse siano, appunto, "intenzionali". Il successivo paragrafo 2, peraltro, dettando la definizione di pedopornografia, precisa che gli scopi che rendono tale la rappresentazione degli organi sessuali di un minore debbono essere "principalmente sessuali", con ciò lasciando intendere che la natura illecita non è esclusa dall'eventuale concomitanza di diversa, marginale, finalità. Nella produzione di materiale concernente minori non coinvolti in attività sessuali esplicite, simulate o reali, dunque, è la finalità che sorregge la rappresentazione degli organi sessuali a poterne determinare il carattere pedopornografico o meno e, dunque, la rilevanza penale della condotta.

Se certamente possono darsi finalità rappresentative lecite (si pensi, ad es., a scopi scientifici, didattici, culturali, di mero ricordo legato a momenti familiari), il reato sussiste quando la rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia invece qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo. E detto scopo - che certamente può evincersi dal contenuto del documento o dalla natura delle immagini rappresentate (si pensi a pose all'evidenza lascive: *cfr. Sez. 5, n. 33862 del 08/06/2018, R., Rv. 273897*, ove si afferma che costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale) - può ricavarsi anche *aliunde*. Del resto, ciò che oggettivizza e connota il disvalore penale del fatto, escludendo arbitraria applicazione della norma a condotte inoffensive ed agganciate a chiavi di lettura meramente soggettive, è che la rappresentazione deve necessariamente riguardare gli organi sessuali dei minori di età (non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei, *Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639-02*) e per questo, laddove lo scopo sia illecito nei termini sopra precisati, essa è lesiva della dignità dei soggetti raffigurati e foriera di diffusione nel perverso circuito della pedofilia.

In un recente caso si è ravvisato lo "scopo sessuale" del filmato con cui l'imputato aveva ripreso i corpi nudi di sconosciuti fanciulli che si muovevano in una spiaggia frequentata da naturisti, indugiando su di loro e con inquadrature insistenti e spesso isolate dal contesto, richiamando la comprovata inclinazione pedofilica dell'agente, non contestata in ricorso e ravvisabile in base all'ingente quantità di materiale pornografico relativo a minori rinvenuto in suo possesso ed all'inequivoco contenuto delle chat intercorse con persone aventi la medesima inclinazione e con le quali egli rimarcava che "*al mare ci sono bambini nudi*".

E. Regole di comportamento e di attuazione

Fermo restando il rispetto dei principi di comportamento specifici previsti dalla parte generale del modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva, occorre che sia garantito il rispetto dei

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	14 di 35

principi generali di comportamento di seguito indicati ove concretamente applicabili al processo/operazione sensibile. In particolare, è fatto assoluto divieto di:

- + porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste in materia di molestie e violenze sessuali;
- + effettuare foto/video dei tesserati minori senza la specifica autorizzazione della Direzione e comunque esclusivamente per finalità compatibili con l'attività sportiva e nel pieno rispetto del Codice di Condotta;
- + mantenere interazioni social (*es. Instagram*) e tramite messaggistica istantanea (*es. WhatsApp*) con tesserati minori;
- + nel caso di trasferte con pernottamento, condividere la camera di albergo con i tesserati;
- + utilizzare i servizi igienici che sono destinati esclusivamente ai tesserati.

F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito al Responsabile. Pur dovendosi intendere qui richiamata in generale, i compiti assegnati al **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni** nella Parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, il Responsabile deve tra l'altro:

- + verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di abusi, violenze e discriminazioni;
- + verificare la corretta richiesta e relativa conservazione del casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- + vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni eventualmente ricevute;
- + effettuare audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva;
- + comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- + curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

In ogni caso il Responsabile deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	15 di 35

4. Parte speciale “B”

Abuso Psicologico e fisico

INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

A. Premessa

La presente Parte Speciale “B” si applica alle tipologie di reati di abuso psicologico e fisico. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei già menzionati reati.

Un’ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte dai tecnici chiamati a gestire gli allenamenti.

B. Definizioni

Abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

Abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	16 di 35

inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

C. Reati applicabili

Dall'analisi delle attività aziendali, l'Associazione ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 cp)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Secondo una linea interpretativa ormai da tempo affermata nella giurisprudenza (*da ultimo v. Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P.P., Rv. 278744; Sez. 6, n. 3459 del 19 novembre 2020, dep. 2021, T., non mass.*), l'uso della violenza per fini correttivi o educativi **non è mai consentito** e il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, del tipo di quelli individuabili, a mero titolo esemplificativo, **nell'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nell'obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso a forme di rimprovero non riservate.**

Il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato **con mezzi consentiti e proporzionati** alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità (*Sez. 6, n. 34492 del 14/06/2012, V., Rv. 253654*).

Entro tale prospettiva, in particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui, **riguardo ai bambini**, il termine "**correzione**" va assunto come **sinonimo di educazione**, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo (*Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033; Sez. 5, n. 14841 del 09/05/1986, Giorgini, Rv. 173956; Sez. 1, n. 3827 del 19/01/1972, Russo, Rv. 121164; Sez. 1, n. 2876 del 11/12/1970, dep. 1971, Campagnoni, Rv. 117302*).

Non può ritenersi tale, dunque, l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione)

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	17 di 35

da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.

Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 571 cod. pen., giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso.

Deve, pertanto, **ritenersi integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina** a fronte di un comportamento che **umili, svaluti, denigri o rechi violenza psicologica ad un minore** causandogli pericoli per la salute, atteso che il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità (*Sez. 5, n. 47543 del 16/07/2015, G., Rv. 265496*).

Difetta, viceversa, l'elemento materiale del reato nell'ipotesi in cui si faccia ricorso a mezzi di per sé illeciti o contrastanti con il fine educativo, atteso che è proprio l'eccesso di mezzi giuridicamente leciti che può trasformare l'uso in abuso, avendo il legislatore delineato i tratti identificativi della condotta sulla base di un modello di incriminazione che essenzialmente valorizza la precondizione della liceità del mezzo impiegato.

Presupposto del reato di cui all'art. 571 cod. pen. è, in altri termini, un **uso immoderato di mezzi per loro natura leciti**, e tali non possono di certo ritenersi le percosse o comportamenti violenti, né l'uso di un linguaggio affatto educativo e correttivo, ovvero le limitazioni della libertà personale: le più recenti acquisizioni della cultura pedagogica hanno consentito infatti di superare quelle tradizionali concezioni che ammettevano la liceità dell'uso della violenza, fisica o psichica, quale mezzo correttivo e disciplinare, rifiutandosi di ammettere che l'ordinamento penale possa contemplare una disposizione idonea a legittimare il ricorso a forme di violenza, sia pure per finalità correttive. Qualora il mezzo adoperato non sia consentito, o venga utilizzato con modalità non ammesse, non è applicabile il disposto di cui all'art. 571 cod. pen., ma vengono in considerazione, a seconda delle peculiari circostanze del caso concreto, altre norme incriminatrici (maltrattamenti, percosse, lesioni, omicidio).

Deve allora escludersi dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice in esame qualunque forma di violenza, fisica o psichica, in ragione del primato della dignità della persona (*v., in casi di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta per finalità educative, Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336; Sei. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; Sei. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, B., Rv. 275701*), dovendosi tener conto, in particolare, della linea evolutiva ormai irreversibilmente tracciata in materia di educazione del minore a seguito del riconoscimento dei diritti del fanciullo da parte della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 marzo 1991, n. 176. Dalla *ratio* e dal contenuto delle relative norme convenzionali si desume agevolmente il principio secondo cui, ai fini della

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	18 di 35

determinazione del *c.d. jus corrigendi*, l'uso di qualsiasi forma di violenza o vessazione non può più essere considerato come strumento educativo ed è riconducibile, invece, al delitto di percosse o lesioni personali (v., in particolare, gli artt. 28 e 29 sul diritto del fanciullo all'educazione e sull'obbligo degli Stati parti di adottare ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo e in maniera da non nuocere alle libertà fisiche o morali delle persone).

Né, in senso contrario, può richiamarsi una isolata, e non condivisibile, pronuncia della Corte Cassazione (Sez. 6, n. 9954 del 03/02/2016, M., Rv. 266434), che, sia pure in relazione ad una peculiare vicenda storico-fattuale, ha affermato il principio secondo cui integra il reato *de quo* il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi.

Invero, si è dianzi osservato come la progressiva evoluzione dell'elaborazione giurisprudenziale sia ormai da tempo decisamente orientata nel senso di escludere il reato di abuso dei mezzi di correzione nel caso di atti di violenza fisica commessi dall'insegnante sull'alunno, giacché l'abuso dei mezzi di cui all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 571 cit. presuppone che si tratti di mezzi consentiti, mentre gli ordinamenti scolastici escludono, in maniera assoluta, le punizioni consistenti in atti di violenza fisica (Sez. 1, n. 2876 del 11/12/1970, dep. 1971, Campagnoni, cit.). Nell'ambito della scuola, ad esempio, l'ordinamento scolastico vieta assolutamente agli insegnanti di usare qualunque mezzo di violenza fisica sugli alunni, il fatto dell'insegnante che percuota uno scolaro non può configurarsi come abuso di mezzi di correzione o disciplina ai sensi dell'art 571 cod. pen non essendo ovviamente concepibile l'abuso di mezzi dei quali non sia consentito in alcun modo l'uso. Lo stesso comportamento deve pertanto ritenersi punibile ai sensi dell'art. 581 cod. pen. rispetto al quale non assumono rilievo né il pericolo di una malattia (richiesto invece dall'art. 571), né il motivo determinante dell'azione: l'eventuale intenzione correttiva può essere valutata come attenuante o come elemento idoneo ad orientare il giudice nella individuazione della pena (Sez. 2, n. 958 del 25/05/1965, Cultrera, Rv. 099842).

L'elemento materiale del reato di abuso dei mezzi di correzione richiede un abuso inteso come eccesso nell'uso di mezzi giuridicamente leciti. In un caso specifico, ad esempio, la Corte ha escluso la responsabilità di una insegnante che aveva trattenuto per un braccio su una bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola, atteso che tale condotta era evidentemente finalizzata a preservare la incolumità della piccola alunna mentre non rilevava, nei termini della realizzazione dell'elemento materiale del reato, quella incapacità a gestire situazioni di conflitto all'interno della classe sulla base della quale la Corte di Appello aveva fondato il giudizio di responsabilità penale per il reato *de quo*.

In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la **nozione di malattia** è più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza traumatica e rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le violenze verbali e fisiche di una docente e la

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	19 di 35

conseguente umiliazione – anche a carattere sessuale – subita dagli studenti fossero catalogabili come abuso dei mezzi di correzione.

Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 cp)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui **affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte**, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

In tema di maltrattamenti in famiglia, lo **stato di inferiorità psicologica** della vittima **non deve** necessariamente tradursi in una **situazione di completo abbattimento**, ma può consistere anche in un avvilito generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (*Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, Rv. 274519*), in quanto il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente (*Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107*).

D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai suddetti reati l'attività sensibile individuata è rappresentata dalle sedute di allenamento, nel corso dei quali il tesserato, specialmente se minore, potrebbe assumere la veste di persona offesa.

E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

- 1) Utilizzare qualsiasi forma di violenza, fisica o psichica, in ragione del primato della dignità della persona;
- 2) umiliare, svalutare, denigrare o recare violenza psicologica un minore.

F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito al Responsabile. Pur dovendosi intendere qui richiamata in generale, i compiti assegnati al **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni** nella Parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, il Responsabile deve

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	20 di 35

tra l'altro:

- + Proporre un sistema digitale di *customer satisfaction* o comunque modalità di ricezione di segnalazioni;
- + verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di abusi, violenze e discriminazioni;
- + vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni eventualmente ricevute;
- + effettuare audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva;
- + comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- + curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

In ogni caso **il Responsabile deve** comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	21 di 35

5. Parte speciale “C”

Violenza Fisica

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Definizioni
- 3) Reati applicabili
- 4) Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- 5) Regole di comportamento e di attuazione
- 6) Flussi informativi e compiti del Responsabile

A. Premessa

La presente Parte Speciale “C” si applica alle tipologie di reati di violenza fisica. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati.

B. Definizioni

Abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare **carichi di allenamento inadeguati** in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure **forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti**, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il **consumo di alcool**, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le **pratiche di doping**.

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	22 di 35

C. Reati applicabili

Dall'analisi delle attività aziendali, l'Associazione ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

Percosse (Art. 581 cp)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 [c. nav. 1151]. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Lesioni (Art. 582 cp)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151]. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati di violenza fisica, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

-  sessioni di allenamento;
-  trasferte.

E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto obbligo per i Destinatari del presente Modello trattare i dati personali nel pieno rispetto dei seguenti principi:

- 1) Astenersi da qualsiasi condotta diretta a percuotere i tesserati;
- 2) Non obbligare un allievo ad allenarsi anche in presenza di infortuni che richiedono riposo e guarigione;
- 3) Riferire ai tesserati sul divieto e sugli effetti negativi nell'uso di sostanze dopanti;
- 4) Rispettare i limiti fisici dell'atleta e quindi evitare richieste durante gli allenamenti o durante le competizioni che vanno oltre la forza e i limiti fisici degli atleti, far fare agli atleti delle vasche in più a seguito di scarse prestazioni quando sono già affaticati nonché rifiutare di concedere pause per bere acqua.

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	23 di 35

6. Parte speciale “D”

Negligenza, Incuria, Comportamenti Discriminatori e Abuso di Matrice Religiosa

INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

A. Premessa

La presente Parte Speciale “D” è diretta all’analisi e prevenzione di fenomeni di negligenza, incuria, comportamenti discriminatori e abuso di matrice religiosa. In generale, l’attività dell’Associazione VelaClub è orientata alla creazione di un ambiente sportivo sano, etico, diretto alla salvaguardia della dignità della persona e alla tutela dello sviluppo psicofisico degli atleti.

In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti fenomeni.

B. Definizioni

Negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

Incuria: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	24 di 35

Comportamenti Discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Abuso Di Matrice Religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

C. Reati applicabili

Dall'analisi delle attività aziendali, l'Associazione ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 c.p.)

Tale fattispecie incriminatrice di pericolo punisce chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

La natura di delitto di pericolo e non di danno deriva dalla circostanza che l'evento dannoso, lesivo della incolumità personale, è indicato solo come circostanza aggravante dal terzo comma, per altro come conseguenza non voluta, altrimenti si verterebbe nelle rispettive ipotesi di lesioni personali o di omicidio. Pertanto, si tratta di una fattispecie a tutela anticipata a garanzia di soggetti particolarmente vulnerabili, appunto minori infra-quattordicenni o soggetti incapaci.

L'orientamento costante è nel senso che l'elemento oggettivo sia integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, dep. 17/01/2022, P., Rv. 282471 - 01; Sez. 5, n. 27705 del 29/05/2018, P., Rv. 273479 - 01; Sez. 1, n. 35814 del 30/04/2015, Andreini, Rv. 264566 - 01; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 2013, T., Rv. 255172 - 01; mass. conf. N. 5945 del 2009 Rv. 243372 - 01).

Va evidenziato che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art.591 cp è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso.

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	25 di 35

E così, si è esclusa la presunzione assoluta di incapacità per il caso della vecchiaia, affermando che tale stato non è una condizione patologica ma fisiologica, che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere ricordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano (Sez. 5, n. 6885 del 09/04/1999, Santarelli, Rv. 213801 - 01). Deve ritenersi che entrambe le fattispecie incriminatrici contestate all'imputato, siano di pericolo astratto, e implicino previamente di accertare il presupposto dell'età minore di quattordici anni o dell'incapacità per vecchiaia o altra causa.

A ciò deve aggiungersi che la natura astratta del pericolo non esime, comunque, il giudice dall'onere di verificare la sussistenza di uno stato di pericolo, seppur solo e meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto. Difatti, la Corte delle leggi con sentenza n. 139 del 2023, in ordine all'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 — relativamente alla disparità di trattamento fra il divieto di porto di armi improprie 'nominate' e di quelle 'innominate', in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione — dichiarando non fondate le questioni sollevate, ha riaffermato che nella determinazione delle fattispecie tipiche di reato il legislatore tiene conto non soltanto della struttura e della pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare, ma anche della concreta esperienza, nella quale quei fatti si sono verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza, dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare (conformi, Corte cost. 333/1991, 132/1986). Secondo la Corte costituzionale la declinazione concreta del principio di necessaria offensività del reato - la cui matrice costituzionale è ricavabile dall'art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo l'insieme dei valori connessi alla dignità umana - opera su due piani distinti: da un lato, cioè, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività "in astratto"); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività "in concreto") (nello stesso senso Corte cost. 211/2022; 278/2019; 141/2019; 109/2016; 225/2008; 265/2005; 263/2000; 360/1995).

Il principio di offensività in astratto non implica — secondo la Corte costituzionale — che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscono l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto (così, fra le altre, Corte cost. 211/2022; 278/2019; 141/2019; 109/2016). Compete alla Corte costituzionale verificare se le soluzioni adottate dal legislatore siano rispettose del principio di offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie da quest'ultimo delineata esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell'ipotesi del reato di pericolo - e, segnatamente, di pericolo presunto - presuppone che la valutazione legislativa di

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	26 di 35

pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda *all'id quod plerumque accidit*. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico, al giudice ordinario. Quest'ultimo - rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamente orientata degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva (così Corte cost. 211/2022; 278/2019; 141/2019; 109/2016; 225/2008; 247/1997).

In particolare, osserva la Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 139 del 2023: “[...] come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte sul principio di offensività che si è avuto modo di richiamare - nei reati di pericolo presunto, il giudice deve escludere la punibilità di fatti pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando alla luce delle circostanze concrete manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno”. La stessa “lettura” dei delitti di pericolo presunto offerta dalla Corte costituzionale evidenzia come occorra che il giudice si confronti con le “circostanze concrete” per verificare se manchi o sussista una ragionevole possibilità di produzione del danno. Soccorre sul punto anche la Relazione al Re sul codice penale, n. 196, che chiariva come la norma dovesse ricomprendere anche “il caso dell'abbandono di persona incapace di provvedere a se stessa per cause diverse dall'età o dalla malattia, come nell'ipotesi della guida che abbandona l'alpinista che si era a lei affidato. [...] Una persona, invero, anche se sana e di età valida, può venire a trovarsi, per semplici circostanze, nelle stesse condizioni del minore di quattordici anni, del malato o del vecchio”.

E così l'espressione “altra causa” viene a comprendere tutti gli stati, come lo svenimento, l'ubriachezza e le alterazioni fisiche o psichiche della persona, che la pongano in stato di inferiorità e che le rendano impossibile, o anche solo estremamente difficile, uscire da una situazione pericolosa. Può pertanto affermarsi che in relazione al delitto di pericolo astratto di abbandono di minori e incapaci, previsto dall'art. 591, comma 1, cod. pen. l'elemento oggettivo è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo: in ossequio al principio di offensività ex art. 25 Cost., spetta al giudice escludere la punibilità di fatti, pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando alla luce delle circostanze concrete manchi ogni ragionevole possibilità di produzione del danno, tenendo però in conto che l'incapacità di provvedere a se stesso “per altra causa” ben possa essere relativa.

Propaganda di idee, odio razziale o etnico nonché discriminazione per motivi razziali (L. 654/1975 art. 3)

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	27 di 35

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis cp)

Tale fattispecie incriminatrice punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l'adesione ad una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti (*Sez. 1, n. 4534 del 06/12/2021, dep. 2022, Governatori, Rv. 282504*). Non potrebbe invocarsi - a discrinine di tali contenuti corrispondenti alla fattispecie delittuosa - la libertà di opinione e di parola, trattandosi del bilanciamento di interessi di rango costituzionale che hanno già trovato assetto definitivo nella incriminazione prevista dall'art. 604 bis cod. pen.

D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai suddetti reati sono state individuate le seguenti attività sensibili:

-  sessioni di allenamento;

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	28 di 35

+ gare sportive.

E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. Porre in essere condotte contrarie al Codice di Condotta;
2. Porre in essere, durante gli allenamenti e durante le gare, condotte contrarie ai principi di uguaglianza sostanziale e non discriminazione **razziale, etnica e religiosa**.

Gli allenatori dovranno altresì:

- + mantenere un contegno adeguato al ruolo ricoperto in linea con i valori di rispetto che permeano l'attività sportiva
- + effettuare una costante ed adeguata sorveglianza dei soggetti minori di anni quattordici quando nel caso concreto possa derivare un pericolo per gli stessi;
- + evitare di esporre i bambini e le bambine a condizioni non sicure o condizioni meteorologiche estreme senza garantire attrezzature, abbigliamento o idratazione adeguati, o a rischi inutili di lesioni.

F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito al Responsabile. Pur dovendosi intendere qui richiamata in generale, i compiti assegnati al **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni** nella Parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, il Responsabile deve tra l'altro:

- + Riportare all'Alta direzione eventuali segnalazioni degli allenatori circa l'impossibilità di effettuare un adeguato controllo sui minori nelle trasferte;
- + verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di abusi, violenze e discriminazioni;
- + vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni eventualmente ricevute;
- + effettuare audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva;
- + comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- + curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

In ogni caso il **Responsabile deve** comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	29 di 35

7. Parte speciale “E”

Bullismo – Cyberbullismo

INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

A. Premessa

La presente Parte Speciale “E” si applica alle tipologie di reati in materia di Bullismo e di Cyberbullismo, considerando che una fattispecie tipica del bullismo non è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico, si rinvia alle definizioni della L. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo). Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze. Quale misura di prevenzione primaria questa sarà di accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze.

Appare opportuno ricordare che la L. 29 maggio 2017, n. 71 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*) è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	30 di 35

formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. Ebbene, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

In ambito scolastico, è stata accertata una responsabilità degli insegnanti, con condanna alle spese per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'omessa vigilanza in ordine alle condotte lesive tenute nei confronti di un alunno da parte degli altri allievi. In particolare, argomentando che, ai sensi dell'art. 2048, secondo comma c.c., gli insegnanti rispondono del fatto illecito dei loro allievi per il tempo in cui questi ultimi sono sotto la loro sorveglianza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto, con un superamento della presunzione di responsabilità che "postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età" (Cass. Sez. 1° n.9337/2016). Ancora, l'art.2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo".

Per quanto attiene alla *culpa in educando*, si osserva che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui "la responsabilità del genitore (ex art. 2048, comma primo, c.c.) e quella del precettore (ex art. 2048, comma secondo, c.c.) - per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa "in vigilando" (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa "in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti" (Cass. Sez. 3° n.12501 del 21/9/2000).

B. Definizioni

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	31 di 35

Bullismo, Cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.

Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

C. Reati applicabili

Dall'analisi delle attività aziendali, l'Associazione ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

Trattamento illecito di dati (Art. 167 del D.lgs. 196/2003)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Percosse (Art. 581 cp)

	Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	32 di 35

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 [c. nav. 1151]. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Lesioni (Art. 582 cp)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151]. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Danneggiamento (Art. 635 cp)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: [...] 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Diffamazione (Art. 595 cp)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	33 di 35

ovvero della multa fino a duemilasesantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Minacce (Art. art. 612 cp)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Violenza privata (art. 610 cp)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

Atti persecutori (Stalking) (art. 612 bis cp)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClu bAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	34 di 35

gravidenza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo ritenuti applicabili sono state individuate le seguenti attività sensibili:

-  Uso degli spazi dell'Associazione
-  Allenamenti
-  Trasferte
-  Gestione foto e video
-  Disturbi alimentari
-  Accesso ai locali
-  Inclusività

E. Regole di comportamento e di attuazione

I destinatari del presente Modello devono rispettare rigorosamente le regole enunciate nei documenti aziendali di seguito esposti:

1. Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività Sportiva;
2. Ccnl;
3. Codice Di Condotta.

I destinatari dovranno:

-  Segnalare immediatamente al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni eventuali situazioni potenziali di disagio e manifestazioni del fenomeno;
-  coadiuvare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
-  intervenire nelle situazioni acute di bullismo.

F. Flussi informativi e compiti del Responsabile

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito al Responsabile. Pur dovendosi intendere qui richiamata in generale, i compiti assegnati al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nella Parte

	<p>Sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - Parte Speciale Normativa</p>	MoCaS_parteSpecialeNormativa_VelaClubbAsd		
		Rev.	Data	Foglio
		00	09/08/2024	35 di 35

Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, il Responsabile deve tra l'altro:

- + raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
- + approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
- + gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- + monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- + colloquio individuale con la vittima;
- + colloquio individuale con il bullo;
- + possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- + possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- + coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- + in caso di rilevanza penale del comportamento e obbligo dell'Associazione segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- + concordare con il **Data protection officer** l'assistenza necessaria agli interessati volti all'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo, anche mediante reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- + in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Responsabile federale delle politiche di safeguarding al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.